



TRIBUNALE DI BARI
1^ SEZIONE CIVILE

Il Presidente

rilevato che in tutti i primi quattro martedì del mese è fissata davanti al collegio della Sezione I^ Civile udienza delegata per la trattazione dei divorzi su ricorso congiunto;

letto il decreto legge del 23/07/2021 con il quale lo stato di emergenza a causa del COVID-19 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 (v. art. 1 e 2);

visto l'art. 7 dello stesso D.L., che detta misure urgenti in materia di processo civile, il quale stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 221 commi 3,4,5,6,7,8 e 10 del D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020 n. 77 nonché le disposizioni di cui all'art. 23 commi 2,4,6,7,8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8 bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9 bis, 10 e agli articoli 23 bis commi da 1 a 4 e comma 7, e 24 del decreto legge 28/10/2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18/12/2020 n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31/12/2021;

rilevato che la normativa emergenziale consente al giudice di disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (c.d. trattazione scritta);

visto il D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 24/12/2020 n. 176;

visti i propri precedenti decreti organizzativi, l'ultimo dei quali valere dall'udienza del 2 marzo 2021 e fino a nuova disposizione;

considerato che il rischio epidemiologico non solo è ancora presente ma, anzi, si va nuovamente aggravando, tant'è che è nelle previsioni del governo la proroga della dichiarazione relativa allo stato di emergenza quanto meno fino al 30/3/2022, e ciò consiglia di evitare l'affollamento del Palazzo di Giustizia e delle aule di udienza;

DISPONE

che le cause fissate nelle udienze delegate di divorzi su ricorso congiunto da tenersi nelle giornate del martedì, si terranno "in assenza" fino al 31/3/2022, quindi con udienza solo virtuale, e salva sempre la facoltà delle parti di chiederne il rinvio, previa:

1. acquisizione di una dichiarazione scritta delle parti, autenticata dai rispettivi avvocati e da

depositare telematicamente entro le ore 12:00 del martedì antecedente il giorno di ciascuna udienza, con la quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto e di non volersi conciliare, secondo le modalità di cui all'art. 23 co 6° del D.L. 28/10/2020 n. 137;

2. successiva riserva per l'emissione della sentenza previa acquisizione del parere del P. M., impregiudicata la possibilità che la causa venga rimessa sul ruolo nel caso in cui le condizioni concordate siano ritenute dal Collegio in contrasto con gli interessi della prole minorenni, nel qual caso, rigettato il ricorso congiunto, gli atti saranno trasmessi al Presidente di sezione affinché applichi la procedura di cui al co 8° s.l.;
3. la decisione delle cause in camera di consiglio, su relazione del giudice delegato, avverrà ordinariamente "in presenza" ovvero, in alternativa, con collegamento su piattaforma TEAMS secondo le modalità già sperimentate, in ragione della situazione emergenziale in atto a quel momento;
4. in caso di mancato deposito nel termine suddetto della dichiarazione indicata al punto 1, il ricorso sarà dichiarato estinto e la causa cancellata dal ruolo.

DISPONE

che il presente decreto sia inserito nei singoli fascicoli e comunicato ai difensori delle parti, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione e che una copia venga pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Bari.

Bari, 29/11/2021

Il Presidente
Saverio D. de Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari,..... 29. 11. 21

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Lanna Fierro)